

## AVVISO PUBBLICO

### **PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 56 CTS PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO TERRITORIALE A BASSA SOGLIA DI ACCESSO GRATUITO A PRESTAZIONI SANITARIE/DIAGNOSTICA DI BASE RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE MARGINALITÀ SOCIALE**

#### **IL DIRIGENTE**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale D13 n. \_\_\_ del \_\_\_/07/2026 avente ad oggetto l'approvazione della procedura comparativa in epigrafe,

#### **RENDE NOTO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

La presente procedura è finalizzata, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, all'individuazione di un'Organizzazione di Volontariato (ODV) o di una Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la quale il Comune di Pisa intende stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017. Il servizio oggetto della convenzione riguarda la gestione di un presidio territoriale strutturato secondo un modello ad accesso flessibile e a bassa soglia, finalizzato all'orientamento sanitario, all'accompagnamento sociale, all'erogazione di prestazioni sanitarie/diagnostica di base e al supporto economico per l'accesso a farmaci prescritti (tramite idonea copertura dei costi e raccordo con farmacie abilitate territoriali, con esclusione di stoccaggio o dispensazione diretta autonoma di medicinali), in favore di persone in condizione di grave marginalità sociale, vulnerabilità o indigenza estrema. Il servizio persegue le seguenti finalità:

- garantire l'accesso equo, dignitoso e tempestivo alle prestazioni sanitarie/diagnostica minime;
- ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure e alla tutela della salute;
- sostenere la presa in carico integrata delle persone senza dimora e marginalizzate;
- promuovere percorsi di continuità terapeutica e aderenza ai trattamenti prescritti;
- implementare azioni di prevenzione e tutela della salute pubblica sul territorio;
- rafforzare l'integrazione tra servizi sociali comunali, presidi sanitari e rete del Terzo Settore.

##### **Art. 2 – Durata della convenzione**

La convenzione avrà durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto, con eventuale prosecuzione nei limiti consentiti dalla normativa vigente, previa verifica del permanere dell'interesse pubblico, dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti e della disponibilità delle risorse di bilancio dell'Ente.

##### **Art. 3 – Risorse economiche e natura del rapporto**

Le attività oggetto della convenzione saranno svolte mediante il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente connesse all'attività (inclusi i costi relativi all'acquisto assistito di farmaci prescritti e le spese gestionali minime necessarie), entro un tetto massimo fissato in € 33.000,00 annui (pari a un massimo di € 2.750,00 mensili). Il rapporto convenzionale esclude qualsiasi finalità di lucro, ricarico o utile di gestione. Il presente avviso

costituisce l'atto di avvio della procedura comparativa; l'effettivo impegno finanziario sul bilancio dell'Ente sarà perfezionato con successivo provvedimento formale.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura e requisiti**

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le **Organizzazioni di Volontariato (ODV)** e le **Associazioni di Promozione Sociale (APS)** in possesso dei requisiti strutturali previsti dagli artt. 32 e 35 del D.Lgs. n. 117/2017 e regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei (6) mesi alla data di presentazione dell'istanza. *Nota operativa: Ai sensi della normativa nazionale vigente, l'Anagrafe unica delle ONLUS risulta definitivamente soppressa ed essa non costituisce titolo di ammissibilità o regime transitorio valido per l'accesso alle procedure ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017.*

- **Requisiti generali:**

1. assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Ente partecipante;
2. assenza di stato di scioglimento, liquidazione o commissariamento;
3. assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all'Amministrazione procedente;
4. pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
5. conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003);
6. rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

- **Requisiti specifici:**

1. esperienza documentata di almeno cinque (5) anni in interventi assistenziali, socio-sanitari o di prossimità rivolti a soggetti in condizioni di povertà o marginalità sociale estrema;
2. coerenza delle finalità statutarie con le attività oggetto della presente procedura;
3. comprovata idoneità organizzativa, gestionale e logistica all'attivazione rapida di servizi a bassa soglia.

#### **Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della candidatura**

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente via PEC all'indirizzo istituzionale: **comune.pisa@postacert.toscana.it** entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 16/07/2026**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserita, in modo tassativo, la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione per procedura comparativa ex art. 56 D.Lgs. 117/2017 – Presidio sanitario bassa soglia per grave marginalità”**. **Documentazione obbligatoria da allegare:**

1. Allegato 1 *Scheda A – Domanda di partecipazione* (compilata e sottoscritta, contenente l'attestazione di presa visione dell'Informativa privacy);
2. Allegato 1 *Scheda B – Scheda progettuale* (corredata da piano economico/budget previsionale);
3. Curriculum descrittivo dell'Ente proponente relativo alle esperienze specifiche;
4. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

#### **Art. 6 – Cause di esclusione e soccorso istruttorio**

Saranno escluse le candidature:

- pervenute oltre il termine perentorio stabilito dall'Art. 5;
- prive della documentazione progettuale essenziale o non sottoscritte dal legale rappresentante;
- presentate da soggetti privi dei requisiti normativi stabiliti dall'Art. 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare la procedura di soccorso istruttorio per sanare carenze meramente formali, con esclusione di qualsiasi integrazione tardiva di elementi costitutivi della proposta progettuale ed economica.

#### **Art. 7 – Procedura di selezione**

Il Responsabile del Procedimento esegue la verifica formale di ammissibilità delle istanze ricevute. Le proposte ammesse sono sottoposte al vaglio di una Commissione giudicatrice tecnica, nominata successivamente alla scadenza del bando con apposito atto dirigenziale, i cui membri rilasceranno dichiarazione formale di assenza di conflitto di interessi. La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei progetti assegnando i punteggi sulla base dei criteri predefiniti e formulerà la graduatoria di merito. L'esito finale verrà approvato con formale determinazione dirigenziale.

Il soggetto selezionato sottoscriverà una convenzione conforme alle clausole essenziali dell'Avviso e allo schema approvato con successivo provvedimento.

#### **Art. 8 – Criteri di valutazione delle proposte**

La Commissione dispone di un massimo di 100 punti complessivi, così ripartiti:

1. **Qualità e coerenza della proposta progettuale (Max 50 punti):** metodologia/accessibilità 15; azioni e cronoprogramma 10; indicatori 10; raccordo sanitario-sociale/farmaci 10; congruità budget 5;
2. **Esperienza maturata dall'Ente (Max 25 punti):** spessore delle attività pregresse svolte in contesti analoghi di assistenza a soggetti fragili o senza dimora;
3. **Radicamento territoriale e capacità di rete (Max 25 punti):** attitudine a instaurare relazioni stabili con la rete dei servizi pubblici locali, delle strutture sanitarie e degli altri attori del privato sociale operanti sul territorio comunale. *Soglia minima di ammissibilità tecnica: 60/100 punti.*

#### **Art. 9 – Obblighi del soggetto attuatore**

L'Ente partner individuato assume l'obbligo di:

- garantire la continuità e la regolarità operativa delle attività del presidio;
- assicurare idonea copertura assicurativa per i volontari e gli operatori coinvolti ai sensi di legge;
- trasmettere report periodici sull'andamento delle prestazioni (n. accessi, contatti, interventi) e procedere alla rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute secondo le scadenze stabilite;
- operare in costante raccordo funzionale e operativo con la Direzione Sociale del Comune.
- garantire modalità che non esponano dati sanitari non necessari degli utenti.

Le eventuali prestazioni sanitarie e/o diagnostiche di base sono svolte da personale in possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione e regolarmente iscritto ai relativi Ordini, in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario. L'Ente opera nel rispetto della normativa sanitaria

applicabile e assume, sotto la propria responsabilità, l'onere di individuare e possedere – ovvero di acquisire prima dell'attivazione del servizio – l'eventuale titolo abilitativo richiesto dalla natura delle prestazioni effettivamente erogate; il possesso o l'acquisizione di tale titolo costituisce condizione di attivazione del servizio e non requisito di ammissione alla procedura. Gli eventuali accertamenti diagnostici e specialistici ulteriori rispetto alla valutazione clinica di base sono assicurati attraverso i canali ordinari del Servizio Sanitario, in raccordo funzionale con i servizi sanitari territoriali. Resta esclusa ogni attività di stoccaggio, dispensazione diretta autonoma o gestione non autorizzata di medicinali.

#### **Art. 10 – Controlli e decadenze**

L'Amministrazione effettuerà verifiche periodiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla conformità delle spese rimborsate ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'accertamento di difformità sostanziali o dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza immediata dai rimborsi e l'automatica risoluzione della convenzione, ferme restando le responsabilità di legge.

#### **Art. 11 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Dirigente della Direzione 13 “Sociale – Disabilità” del Comune di Pisa.

#### **Art. 12 – Informativa Privacy**

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali relativa al presente procedimento è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella sezione “Privacy”. Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: [info@comune.pisa.it](mailto:info@comune.pisa.it); pec: [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it), tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. V. Malfatti - Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, mail: [privacy@comune.pisa.it](mailto:privacy@comune.pisa.it); pec: [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it).

Designato al trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti [Allegato A1- Informativa Privacy].

#### **Art. 13 – Informazioni, chiarimenti e comunicazioni**

Il presente Avviso pubblico, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa, all'indirizzo [www.comune.pisa.it](http://www.comune.pisa.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi”.

Eventuali richieste di chiarimento inerenti al contenuto del presente Avviso dovranno essere formulate esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo [affari.sociali@comune.pisa.it](mailto:affari.sociali@comune.pisa.it).

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 di martedì 14 luglio 2026**.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti, i quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato e le relative risposte, formulate dall'Amministrazione, saranno pubblicati in forma anonima nella medesima sezione del sito istituzionale dedicata al presente Avviso. La pubblicazione delle risposte costituisce parte integrante della documentazione della procedura e ha valore di comunicazione ufficiale nei confronti di tutti gli operatori interessati.

Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato.

#### **Art. 14 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente Avviso Pubblico, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Per le controversie relative alla presente procedura si applicano le ordinarie regole sul riparto di giurisdizione e sulla competenza dell'autorità giurisdizionale. Per le controversie derivanti dal rapporto convenzionale si rinvia alle previsioni della convenzione.